



AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE
38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

Azienda Speciale Consorziale

COPIA

Verbale di deliberazione N. 6 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE AL SIGNOR ADRIANO AGOSTINI DI UNA PORZIONE DI 1120 m² DELLA P.F. 321 C.C. SOPRAMONTE. SOSPENSIONE DIRITTO DI USO CIVICO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE

L'anno **2026**, addì **29** del mese di **gennaio** alle ore **18:00**, nella sede dell'Azienda forestale **Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Demozzi Federico	Presidente	Assente
2	Broll Ivan	Vice Presidente	Presente
3	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
4	Cappelletti Christian	Consigliere	Presente
5	Ciaghi Laura	Consigliere	Presente
6	Maurina Claudio	Consigliere	Presente
7	Nardelli Sandro	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Vice Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale Trento – Sopramonte gestisce per conto dei due Enti consorziati – il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte – il patrimonio agro-silvo-pastorale tra cui alcuni terreni, di proprietà dell'Asuc di Sopramonte, ricadenti in località Croseta – Maso Merli e identificati dalla particella catastale 321 in C.C. di Sopramonte (TN);

rilevato che la citata p.f. 321 del C.C. di Sopramonte è gravata dal diritto di uso civico a favore della locale comunità;

rilevato che la porzione più a sud della citata p.f. 321 del CC di Sopramonte era già data in concessione, poi scaduta in data 31/12/2025, e che il terreno è caratterizzato da uno spiazzo prativo pianeggiante adibito ad area ricreativa e, per una ridotta superficie recintata anche a orto;

visto l'avviso per la concessione in uso della porzione di 1120 m² della p.f. 321 in CC Sopramonte, pubblicato in data 01/12/2025 prot. 3316 all'Albo telematico della Circoscrizione Bondone e sul sito dell'Azienda Forestale;

dato atto che alla scadenza dell'avviso, posta al 22/12/2025 sono pervenute tre offerte, di cui solo due valide;

visto il verbale delle operazioni di data 22/12/2025 prot. 50 di data 08/01/2026 dal quale risulta che la migliore offerta, in rialzo sul canone a base d'asta di € 300,00, è quella del Signor Adriano Agostini che ha offerto € 400,00 di canone annuo;

valutata l'opportunità, per le motivazioni descritte in narrativa, di concedere in uso a trattativa diretta al Signor Adriano Agostini la porzione di terreno individuata dal lembo più a sud della p.f. 321 in CC Sopramonte (Allegato A e Allegato B), per un periodo di sei anni, verso corrispondenza di un canone annuo di Euro 400,00;

presa visione della convenzione per la concessione in uso al Signor Adriano Agostini allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato C);

dato atto che il canone di concessione sarà soggetto ad eventuale aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. n. 6/2005, per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non è richiesta l'autorizzazione del Servizio provinciale competente in materia;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;
- il C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;
- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;
- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 18 di data 18/12/2025, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2026-2027-2028;
- la deliberazione n. 96 di data 22/12/2025, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2026-2027-2028;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, Collaboratore Amministrativo , ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

con n. 5 voti favorevoli accertati nelle forme di legge;

delibera

1. di sospendere, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto fino al giorno 31/12/2031, il diritto di uso civico insistente su parte della p.f. 321 del C.C. di Sopramonte, per complessivi mq. 1120, corrispondenti alla porzione più a sud del terreno di proprietà dell'Asuc di Sopramonte;
2. di concedere in uso al Signor Adriano Agostini parte del terreno individuato dalla p.f. 321 in località Croseta – Maso Merli nel C.C. di Sopramonte, identificati nell'estratto di mappa catastale in scala 1:1.500 (allegato A) e nell'aerofotogrammetria in scala 1:1.500 (allegato B), che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente deliberazione dalla data di sottoscrizione del contratto fino al giorno 31/12/2031 verso corresponsione del canone annuo di Euro 400,00;
3. di imputare l'entrata di Euro 2.400,00 al cap. 900 "Affitto terreni e concessione sfalcio prati" nel modo seguente:
 - Euro 400,00 (entro il 31 marzo 2026) con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del

Piano esecutivo di gestione 2026-2027-2028;

- Euro 400,00 (entro il 31 marzo 2027) con riferimento all'esercizio finanziario 2027 del Piano esecutivo di gestione 2026-2027-2028;
- Euro 400,00 (entro il 31 marzo 2028) con riferimento all'esercizio finanziario 2028 del Piano esecutivo di gestione 2027-2028-2029;
- Euro 400,00 (entro il 31 marzo 2029) con riferimento all'esercizio finanziario 2029 del futuro Piano esecutivo di gestione;
- Euro 400,00 (entro il 31 marzo 2030) con riferimento all'esercizio finanziario 2030 del futuro Piano esecutivo di gestione;
- Euro 400,00 (entro il 31 marzo 2031) con riferimento all'esercizio finanziario 2031 del futuro Piano esecutivo di gestione;

4. di approvare lo schema di convenzione per la concessione in uso alla Signor Adriano Agostini di parte del terreno in loc. Croseta – Maso Merli corrispondente alla porzione più a sud della p.f. 321 nel C.C. di Sopramonte, nella versione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato C);
5. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
6. di dare atto che il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto sottoscriverà la concessione di cui al punto n. 2 in forma di scrittura privata;
7. di destinare le somme introitate per l'affittanza al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Sopramonte ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Sandro Nardelli

IL VICE PRESIDENTE
F.to Ivan Broll

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 30/01/2026 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

AllegatoA.pdf
AllegatoB.pdf
AllegatoC_2026.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 10/02/2026

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher